

**Numero CAS**

**Numero Indice**

**Numero CE**

**Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela**

Nonilfenoli etossilato NPE (C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O)<sub>n</sub> C<sub>15</sub>H<sub>24</sub>O

**Tipo Pericolo**

**Specifiche**

**Normativa di riferimento**

Reg (CE) 1907/2006

**Normativa specifica**

Reg (CE) 552/2009 Reg (UE) 2016/26

**Restrizione e/o autorizzazione**

Restrizione 46 - Allegato XVII

Restrizione 46a

**Decisioni autorizzazione**

**Testo del divieto e/o restrizione**

Restrizione 46 - Allegato XVII

Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze o miscele con concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso per i seguenti scopi:

1. pulizie industriali e civili, tranne:

— sistemi di lavaggio a secco chiusi e controllati in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito,

— sistemi di lavaggio a trattamento speciale in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito;

2. pulizie domestiche;

3. trattamento tessile e di pellame, tranne:

— trattamento senza rilascio in acque di scarico,

— sistemi con trattamento speciale in cui l'acqua di lavorazione viene pretrattata per eliminare completamente le frazioni organiche prima del rilascio nelle acque di scarico biologiche (sgrassatura di pelli ovine);

4. emulsionante in soluzioni agricole per capezzoli;

5. lavorazione dei metalli, tranne: impieghi in sistemi chiusi controllati in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito;

6. industria della pasta di carta e della carta;

7. prodotti cosmetici;

8. altri prodotti per la cura personale, tranne: spermicidi;

9. coformulanti nei pesticidi e nei biocidi. Tuttavia, le presenti restrizioni lasciano impregiudicata fino alla loro scadenza la validità delle autorizzazioni nazionali relative ad antiparassitari o biocidi contenenti nonilfenoli etossilati come coformulante, che siano state rilasciate prima del 17 luglio 2003.

Restrizione 46a - Allegato XVII

1. Non possono essere immessi sul mercato dopo il 3 febbraio 2021 in articoli tessili che possono ragionevolmente essere lavati in acqua nel corso del loro normale ciclo di vita, in concentrazioni pari o superiori allo 0,01 % in peso di tale articolo tessile o di ogni parte dell'articolo tessile.

2. Il paragrafo 1 non si applica all'immissione sul mercato di articoli tessili di seconda mano o di nuovi articoli tessili fabbricati senza l'uso di NPE ed esclusivamente con materie tessili riciclate.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, per "articolo tessile" si intende qualsiasi prodotto non finito, semifinito o finito costituito da almeno l'80 % in peso di fibre tessili, o qualsiasi altro prodotto che contiene una parte che è costituita da almeno l'80 % in peso di fibre tessili, inclusi prodotti quali abbigliamento, accessori, prodotti tessili per interni, fibre, filati, tessuti e pannelli a maglia.

**Note**